

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avv. Anna Maria Pitzolu**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 24/2016 nei confronti di:

- Sig. BALDASSARRE FERROVECCHIO
- Sig.na CASSANDRA BIONAZ, minorenni.

\* \* \*

A seguito della trasmissione, da parte del Procuratore Federale, tramite la Segreteria Federale, della segnalazione del Presidente di Giuria sig. Marco Binzoni datata 27.9.2016, venivano sottoposti a questo Giudice i fatti occorsi sul campo prova durante lo svolgimento della categoria B110 del concorso Progetto Giovani + Nazionale B tenutosi presso l'Horsebridge Club di None il 24-25 settembre 2016.

In tale occasione il sig. Binzoni accertava al termine della prova, su segnalazione dello Steward Elisabetta Goffi, che il cavallo Ziranda H, montato dall'amazzone Junior Cassandra Bionaz, patente FISE n. 76316/K, accompagnata dall'istruttore Baldassarre Ferrovécchio, patente FISE n. 001733/Y, riportava numerose ferite sui fianchi. Il cavallo veniva sottoposto a visita dal veterinario di servizio dott. Antonio E. Zorat, il quale confermava che il cavallo *“presentava numerosi ed evidenti segni di sperone su entrambi i fianchi con sanguinamento”*, come da relazione in atti.

Il sig. Binzoni riferiva, altresì, che durante lo svolgimento del percorso il cavallo effettuava una disobbedienza, a seguito della quale la concorrente iniziava a punire con foga le gambe dell'animale e che, nonostante il cavallo avesse ripreso il percorso, la concorrente continuava a speronarlo con forza ed in modo evidente per tutta la durata della prova.

Aggiungeva che, nel corso del controllo eseguito dal medesimo a fine prova, uno degli speroni di plastica utilizzati dall'amazzone risultava rotto, presumibilmente a causa dell'uso eccessivo.

Riferiva, infine, che *“l'amazzone non sembrava essere conscia della grave scorrettezza del suo comportamento ed era molto dispiaciuta dell'accaduto. Al contrario, l'istruttore tendeva a minimizzare il fatto. Il comportamento dell'istruttore è stato polemico, irrispettoso ed assolutamente diseducativo.”*

Alla relazione venivano allegate due foto del cavallo ferito e la certificazione del veterinario.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35 e 40 del Regolamento di Giustizia, apriva un procedimento nei confronti del sig. Baldassarre Ferrovécchio e della sig.na Cassandra

Bionaz, rappresentata ex art. 72 del Regolamento di Giustizia da chi esercita la potestà genitoriale o tutoria, fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 11 ottobre 2016 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti. Nessuno degli incolpati presentava memorie o documenti.

\* \* \*

I fatti esposti nella relazione del sig. Binzoni, comprovati e documentati attraverso l'acquisizione della relazione del veterinario di servizio e delle foto del cavallo, hanno consentito di accertare l'esistenza di un illecito disciplinare.

L'art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia, infatti, include tra gli illeciti disciplinari, alla lettera a), *“ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all'animale”*.

Il concetto di abuso è espresso nel Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo, all'art. 2, come *“qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o possa causare dolore o disagio non necessario a un cavallo”* tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, viene indicata, al punto 3 della norma, *“Utilizzare gli speroni in modo eccessivo o ostinato”*.

Il comportamento tenuto dall'amazzone viola, altresì, l'art. 1 del Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo, che vieta il ricorso ad allenamenti non compatibili con le capacità ed il livello di crescita e di maturità del cavallo e l'uso di metodi umilianti o che causino paura.

Nel caso in esame, l'uso eccessivo ed ostinato degli speroni, riferito dal sig. Binzoni nella propria relazione, appare confermato dalle ferite riportate dal cavallo.

La sig.na Bionaz deve, dunque, ritenersi responsabile dell'illecito contestato.

\* \* \*

Il sig. Ferrovicchio è responsabile del comportamento della propria allieva in virtù dell'art. 4, comma 2, del Regolamento di Giustizia, che attribuisce agli istruttori la responsabilità degli illeciti commessi dai Tesserati minorenni loro affidati.

Deve essere sottolineato che, come istruttore, il sig. Ferrovicchio ha l'onere di conoscere e l'obbligo di attenersi alle norme federali sopra richiamate, nonché ai Principi della Tutela degli Equidi, in virtù del richiamato art. 1 del Regolamento di Giustizia. Con riferimento a questi ultimi, il primo principio di addestramento individua l'obiettivo del cavaliere nell'adozione di misure sempre più leggere per ottenere risposte dal cavallo e non nel progressivo aumento di esse *“in una “escalation di aiuti” (ad esempio speroni*

*ed imboccature sempre più forti) perché non si è compreso e coerentemente impiegato il rinforzo negativo ed il condizionamento classico” (pag. 40 Principi di Tutela degli Equidi).*

Egli aveva, dunque, il dovere di istruire adeguatamente la propria allieva al rispetto delle norme e dei principi per la tutela del benessere degli equidi.

\* \* \*

Deve essere esaminato un ulteriore profilo di responsabilità, inerente il comportamento tenuto dall'istruttore nei confronti dell'Ufficiale di Gara.

L'art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia, sanziona ogni atto irrispettoso, offensivo o anche solo potenzialmente lesivo ed ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio degli Ufficiali di Gara.

Ai sensi dell'art. 64, comma 2, del Regolamento di Giustizia, il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria.

Nel caso che ci occupa, seppure non sono state presentate memorie da parte dell'incolpato, l'Ufficiale di Gara, nella sua relazione, non indica specificamente i fatti oggettivi avvenuti in sua presenza, ritenuti di interesse disciplinare e sui quali il Giudice è chiamato a decidere, ma si limita ad esprimere una valutazione soggettiva sul comportamento dell'istruttore, qualificandolo come polemico ed irrispettoso.

Pertanto, anche alla luce dei principi espressi nella recente sentenza della Corte Federale d'Appello R.G. CAS. 06/16, si ritiene che il sig. Ferrovicchio debba essere assolto sotto tale profilo di imputazione.

\* \* \*

Nella determinazione delle sanzioni si è tenuto conto di precedenti decisioni del Tribunale Federale su casi analoghi (RGN 18/15 e 42/15).

Con riferimento alla sig.na Bionaz, si deve considerare, altresì, la giovane età dell'amazzone ed il comportamento tenuto dalla medesima all'atto della contestazione dell'illecito da parte dell'Ufficiale di Gara, il quale può essere valutato ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia. Inoltre, per quanto consta, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a suo carico.

Con riferimento al sig. Ferrovicchio, si deve considerare la sua qualifica di istruttore federale, rilevante ex art. 7, lett. c), del

Regolamento di Giustizia, e l'assenza di comportamenti collaborativi da parte del medesimo. Per quanto consta, peraltro, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a suo carico.

\* \* \*

### **PQM**

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga alla tesserata sig.na Cassandra Bionaz la sanzione, di cui all'art. 6, lettera d), del Regolamento di Giustizia vigente, della sospensione dall'attività agonistica di mesi uno;
- irroga al tesserato sig. Baldassarre Ferrovicchio la sanzione, di cui all'art. 6, lettera e), del Regolamento di Giustizia vigente, della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale, ivi compreso l'incarico di istruttore, di mesi tre;

### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 11 ottobre 2016

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale